

# IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

## **Allegato - Delibera n. 1762 del 21 aprile 1999**

Direttive Per L'applicazione

Compiti Comunali (Art. 1 Comma 2)

Presentazione Delle Domande (Art. 1 Comma 3)

Contenuti Della Domanda

Documentazione Da Allegare Alla Domanda

Contenuti Dell'autorizzazione

Trasferimento Della Titolarita'

Comunicazione Proseguito Attivita' (Art. 1 Comma 3)

Collaudi

Verifiche (Art. 1 Comma 5)

Requisiti E Caratteristiche Delle Aree Per Impianti Di Carburanti  
(Art. 2 Comma 1)

Nuove Autorizzazioni (Art. 3 Comma 1)

Potenziamenti (Art. 3 Comma 1)

Impianti Ad Uso Privato (Art. 3 Comma 10)

Impianti Per La Distribuzione Di Gas Petrolio Liquefatto (G.P.L.) O Di Gas Naturale  
(Metano)

Impianti Per Natanti

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA** – Seduta del 21 aprile 1999, Delib. n. 1762.

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO – SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI – Decreto legislativo 11.2.1998 n. 32 razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'art. 4 comma 4 lett. C della L. 15.3.1997 n. 59 e Circolare Ministero Industria Commercio e Artigianato del 4.8.1998 Prot. n. 21445. Direttive per l'applicazione.**

*omissis*

PREMESSO

che il Decreto Legislativo 11.2.98 n. 32 detta norme per la liberalizzazione dei carburanti;

CONSIDERATO che l'art. 3 comma 4 e l'art. 4 comma 1 del D.Lgs.vo sopra citato, confermano alle Regioni la competenza ad emanare norme di indirizzo programmatico nonché regolamenti e norme attuative in materia di distribuzione di carburanti;

RITENUTO di dover provvedere all'emanazione di Direttive regionali per la disciplina delle funzioni e dei compiti attribuiti alle Amministrazioni comunali in materia di impianti di distribuzione carburanti, al fine di fornire strumenti interpretativi, omogenei ed univoci, delle norme di cui al citato D.Lgs.vo.

PROPONE e la Giunta Regionale in conformità

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare l'allegato testo, costituito da 16 paragrafi che formano parte integrante della presente deliberazione, relativo alla disciplina delle funzioni e dei compiti attribuiti alle Amministrazioni Comunali dal D.Lgs.vo 32/98 in materia di impianti distribuzione carburanti;

- di non inviare il presente provvedimento alla CCARC, ai sensi della L. 127/97 art. 17 commi 31 e 32;

- di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Bollettino della Regione Campania per la sua pubblicazione;

- di inviare copia della presente deliberazione al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali per quanto di competenza.

Il Segretario  
*Di Giacomo*

Il Presidente  
*Losco*

## ALLEGATO

Decreto Legislativo 11.2.1998 n. 32  
Razionalizzazione del sistema di distribuzione  
dei carburanti a norma dell'art. 4 comma 4 lett. c  
della L. 15.3.1999 n. 59 e circolare Ministero Industria  
Commercio e Artigianato del 4.8.1998 prot. n. 21445

### DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE

Il Decreto Legislativo 11.2.1998 n. 32, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 53 del 5.3.98, in vigore dal 20.3.98, ha assegnato nuove competenze ai Comuni, che sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nel processo di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti.

Tale provvedimento, avente il fine di accelerare il processo di ristrutturazione e di progressiva liberalizzazione della rete, nonché l'allineamento del sistema di erogazione degli stessi con quello degli altri Paesi Europei, introduce significative novità, modificando in parte la normativa nazionale e regionale che regolamentava la materia.

Infatti, il decreto succitato ha attribuito ai Comuni le competenze in materia di impianti di distribuzione di carburanti, ad eccezione di quelle relative agli impianti autostradali che passano di competenza regionale ai sensi dell'art. 105 lett. f del Decreto Legislativo 31/3/98 n. 112. Alla Regione è stata, inoltre, confermata la competenza ad emanare regolamenti di esecuzione della legge statale (art. 4), nonché norme di indirizzo programmatico dell'intera materia (art. 1). Considerando inoltre quanto previsto dal D.Lgs.vo 112/98, all'art. 1 comma 1 (viene fatto salvo quanto disciplinato con il D.L.vo n. 32/98) e all'art. 41 comma 2 lett. d, (trasferisce alle Regioni alcune funzioni amministrative già delegate ai sensi dell'art. 52 del DPR 616/77) risulta che le Regioni hanno competenza nella programmazione e nel coordinamento della materia di distribuzione dei carburanti, materia precedentemente delegata alle Regioni (DPR 616/77) mentre ai Comuni vengono affidate le funzioni amministrative relative all'autorizzazione e all'installazione dei distributori di carburanti sulla rete ordinaria, sulla base di quanto contemplato dal D.L.vo 32/92 e dagli indirizzi programmatici regionali (L.R. 27/94) tuttora vigenti.

Fra le importanti novità contenute nella normativa statale si evidenzia:

- L'esercizio dell'attività di erogazione di carburanti è ricondotta al regime autorizzatorio, modificando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 16 del D.L.vo 26/10/70 n. 745 convertito con modificazioni dalla L. 18/12/70 n. 1034 che assoggettava l'esercizio dell'attività alla disciplina concessoria.

- L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è il Sindaco o l'Ufficio comunale preposto, ai sensi dell'art. 51 comma 3 della L. 142/90 ed in conformità con gli statuti comunali ed alla recente normativa di semplificazione e divisione delle competenze (art. 6 comma 2 lett. f delle LL. 127/97 e 80/98) di rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio delle attività relative agli impianti in questione.

- L'introduzione dell'autocertificazione e della perizia giurata di cui all'art. 1 comma 3 del D.L.vo n. 32, attestante il rispetto delle norme ai fini urbanistici,

ambientali, di sicurezza e fiscali nonché ove occorra, l'integrazione con il nullaosta della Sovrintendenza per i beni architettonici.

- Fino al 31/12/99 il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla rinuncia di 3 impianti attivi e funzionanti o in regime di sospensiva autorizzata o di 2 impianti con un erogato complessivo, nell'ultimo anno di erogazione di 1.800.000 litri (art. 3 comma 1).

- L'utilizzazione degli impianti di cui sopra è possibile soltanto se il richiedente è titolare delle concessioni di almeno uno degli impianti da utilizzare come concentrazione, da data anteriore al 31.12.96. Per tale verifica è necessario un atto formale di trasferimento debitamente registrato prima di tale data o l'effettiva voltura del decreto. I restanti impianti, devono essere stati acquistati prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 32/98 (20.3.98).

- L'individuazione, da parte dei Comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree dove dovrebbero essere installati i nuovi impianti.

Pertanto, la semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni è notevole anche in funzione del fatto che vengono meno i rinnovi diciennali, mentre la conversione da concessione ad autorizzazione è automatica ed il titolare della concessione può proseguire l'attività purché l'abbia comunicato agli organi competenti ai sensi del comma 5 art. 1 del decreto 32/98. In mancanza di tale comunicazione l'esercizio dell'attività è da ritenersi abusivo.

Va precisato inoltre che:

- Le domande presentate prima del termine di 150 giorni antecedenti all'entrata in vigore del D.L.vo 32/98 vanno esaminate ai sensi delle disposizioni in essere (L.R. 27/94) al momento della presentazione stessa (fa fede il protocollo di arrivo dell'Ente cui è stata inoltrata l'istanza) ed il provvedimento da emanare sarà un'autorizzazione ai sensi del D.L.vo 32/98.

- Il collaudo, inerente l'idoneità tecnica del nuovo impianto o del potenziamento o delle modifiche effettuate su impianti di carburanti, ai fini amministrativi, di sicurezza antincendio e fiscali, è effettuata dalla Commissione di collaudo di cui all'art. 75 della L.R. 27/94.

Il nuovo impianto, così come quello potenziato o modificato, dopo il prescritto collaudo, deve essere posto in esercizio entro sei mesi dalla data del collaudo, salvo documentati casi di forza maggiore.

Dopo le illustrazioni sopra riportate, si analizzano i diversi aspetti contenuti nel decreto legislativo, onde consentire all'Amministrazione Comunale una facilitazione dell'istruttoria della pratica.

COMPITI COMUNALI  
(ART. 1 COMMA 2)

Il Comune deve verificare (anche attraverso la conferenza di servizi), sulla base dei contenuti della documentazione pervenuta, se insufficiente deve farla integrare, se la richiesta è conforme alle normative urbanistiche (P.R.G., ovvero Delibera Consiliare circa criteri, requisiti e caratteristiche delle aree di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo), fiscali (D.L.vo 504/95), sicurezza antincendio (D.P.R. 12.1.98 n. 37), sanitarie (sicurezza dell'ambiente di lavoro D.L.vo 626/94 e L. 413/97), ambientali (inquinamento L. 319/76, D.L.vo 95/92, L. 392/97), stradali (nuovo codice della strada), beni paesaggistici, storici ed artistici (LL. 1089/39, 1497/39, 44/75 e 431/85) nonché alla L.R. 27/94 (programmazione regionale). Va sottolineato che il Comune, contemporaneamente all'autorizzazione petrolifera, deve rilasciare anche la concessione edilizia, ove necessaria, e pertanto l'interessato deve inviare due domande da trasmettere contemporaneamente, una al Settore Edilizia ed una al Settore competente al rilascio dell'autorizzazione petrolifera. Pertanto si suggerisce, ai fini di un più veloce iter amministrativo, che i due Settori interessati siano in contatto fra di loro.

### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (ART. 1 COMMA 3)

L'interessato presenta al Comune la domanda, in carta legale, di autorizzazione all'installazione di nuovo impianto o potenziamento di impianti esistenti, con allegata un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla Legge, ivi compresa la richiesta ai VV.F. volta ad ottenere il parere di conformità alla normativa antincendi, ai sensi del citato D.P.R. 37/98, e di una perizia giurata redatta e sottoscritta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato ed iscritto all'albo professionale, che certifichi la conformità del progetto alle prescrizioni di legge ed in particolare alle norme urbanistiche, fiscali, di sicurezza ambientali, sanitarie e stradali, di tutela dei beni storici ed artistici, ivi compresa la prevenzione degli incendi ai sensi del D.P.R. 37/98 e del D.M. 4.5.98 nonché delle norme di indirizzo programmatico previste dalla L.R. 27/94 e quelle eventualmente previste dal Comune in conformità a quanto disposto dall'art. 2 comma 1 del D.L.vo 32/98.

Per le modifiche, resta invariato, quanto previsto dagli artt. 15 e 61 della L.R. 27/94.

Il Comune deve verificare la conformità dell'iniziativa alle norme ed entro 90 giorni dalla richiesta, rilasciare la prescritta autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che il Comune comunichi il proprio motivato diniego, la domanda si intende accolta, con l'avvertenza che, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, il Sindaco può annullare l'assenso formatosi illegittimamente dando un termine all'interessato entro il quale sanare i vizi. Va precisato che, nel caso detta necessità del controllo delle distanze da altro impianto similare, il Comune deve trasmettere, per conoscenza, copia della domanda ai comuni confinanti al fine di verificare l'esistenza di analoghe iniziative prima del rilascio dell'autorizzazione. In caso di compresenza di domande fra di loro incompatibili, anche in Comuni diversi, si applicano i criteri di priorità cronologica. Va precisato infine che gli operatori devono inoltre presentare domanda ai Vigili del Fuoco per il parere di conformità sul progetto ed all'ente proprietario della strada per ottenere l'autorizzazione agli accessi.

## CONTENUTI DELLA DOMANDA

- Generalità, domicilio, codice fiscale, data e numero di iscrizione al Registro delle Imprese del richiedente.
- Località ed estremi catastali del terreno su cui viene installato l'impianto (solo per i nuovi punti vendita).
- Individuazione degli impianti da chiudere.
- Descrizione del nuovo impianto o di quello modificato o potenziato con riferimento, ai carburanti erogati, numero e tipo di erogatori, numero e capacità dei singoli serbatoi e di eventuali altri servizi presenti quali self-service ecc.

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto.
- L'atto dal quale risulti la disponibilità del terreno (solo per i nuovi punti vendita).
- Documentazione, ove necessaria, dalla quale risulti l'erogato degli impianti da chiudere.
- Autocertificazione, analitica, con le generalità del richiedente, attestante il possesso da parte dello stesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.L.vo 31.3.98 n. 114 di riforma del commercio, il rispetto dell'iniziativa alle normative vigenti in materia di carburanti e nelle materie oggetto della perizia giurata (solo per i nuovi punti vendita).
- Perizia giurata, redatta da un ingegnere o da altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato ed iscritto al relativo albo professionale attestante che la richiesta in esame rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed artistici nonché le norme di indirizzo programmatico delle Regioni ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree determinati dal Comune ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L.vo 32/98 (solo per i nuovi punti vendita). Per i potenziamenti, la documentazione di cui sopra è da intendersi limitata alle opere effettuate.

## CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

- L'indicazione dei prodotti, il numero ed il tipo dei distributori e la capacità dei singoli serbatoi.
- Il divieto di porre in esercizio l'impianto prima del prescritto collaudo.

- Dopo il prescritto collaudo, il termine entro cui dovrà essere messo in esercizio l'impianto o utilizzate le parti modificate o potenziate, non dovrà superare i sei mesi salvo documentati casi di forza maggiore.

- L'obbligo del titolare dell'autorizzazione di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti.

### TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA'

Il trasferimento della titolarità delle autorizzazioni va comunicato dalle parti (comunicazione fatta dal cedente e sottoscritta dal cessionario) al Comune, alla Regione ed all'Ufficio Tecnico Erariale entro 15 giorni dall'avvenuto trasferimento della proprietà o disponibilità, con allegati l'atto di trasferimento redatto nelle forme di legge nonché i documenti attestanti il possesso dei requisiti soggettivi del nuovo intestatario (art. 5 D.L.vo 114/98). Sarebbe opportuno che tale comunicazione pervenisse anche all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio.

### COMUNICAZIONE PROSIEGUO ATTIVITA' (ART. 1 COMMA 3)

La concessione è convertita di diritto in autorizzazione. I titolari possono continuare l'attività del loro impianto previa comunicazione inviata entro il 19 maggio 1998 (60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo), al Comune, alla Regione ed all'UTF. La mancata comunicazione si configura quale esercizio abusivo dell'attività.

### COLLAUDI

L'installazione, la modifica ed il potenziamento di un distributore di carburanti vanno sempre collaudati dalla Commissione di collaudo di cui all'art. 75 della citata Legge Regionale. Il Comune, ricevuta l'istanza, avvia il procedimento per la nomina della Commissione di collaudo alla quale trasmette successivamente gli atti concernenti l'autorizzazione. L'interessato comunica l'avvenuta conclusione dei lavori al Comune ed alla Regione Campania – Settore Commercio, Servizio Carburanti -, chiedendo contestualmente il collaudo delle opere realizzate da effettuarsi nei trenta giorni successivi alla ricezione di tale richiesta.

### VERIFICHE (ART. 1 COMMA 5)

I Comuni, che entro il 30.6.98 non hanno verificato lo stato degli impianti circa la loro incompatibilità sotto l'aspetto urbanistico, ambientale (inquinamento), del traffico, della viabilità, dei beni storici ed artistici, sono tenuti all'adempimento di quanto prescritto dall'art. 1 comma 5 del D.L.vo 32/98. Restano esclusi dalle verifiche gli impianti inseriti dal titolare nel programma di chiusura e smantellamento di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto. Nel comunicare all'interessato l'esito della verifica, il Comune deve evidenziare le anomalie riscontrate, indicare le possibili soluzioni ovvero ordinare la chiusura dell'impianto entro un periodo non superiore ai 18 mesi nei Comuni

capoluogo di provincia ed ai 24 mesi nei restanti Comuni. Le risultanze delle verifiche devono essere anche trasmesse alla Regione, al competente UTF, al Ministero Industria Commercio ed Artigianato nonché al Ministero dell'Ambiente. I titolari di impianti non a norma devono presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione comunale, un programma di adeguamento alla vigente normativa o di chiusura o smantellamento, da effettuarsi entro il periodo citato. Comunque, il mancato rispetto o l'inadeguatezza alla disposizione del Comune comporta la revoca della relativa autorizzazione, senza peraltro acquisire il parere della Commissione Consultiva Regionale. Dell'avvenuta revoca, il Comune deve provvedere a dare comunicazione a tutti gli Enti interessati (Regioni, VV.FF., U.T.F., Ente proprietario della strada). I Comuni, nei provvedimenti che portano alla chiusura dell'impianto, devono disporre il ripristino delle aree.

**DIRETTIVE COMUNALI SU CRITERI,  
REQUISITI E CARATTERISTICHE  
DELLE AREE PER IMPIANTI DI CARBURANTI  
(ART. 2 COMMA 1)**

I Comuni, che entro il 18.6.98 (90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo) non hanno individuato criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono svolgere la propria attività gli impianti stradali di carburanti (la delibera consiliare può costituire adozione di varianti del P.R.G.) dettando le norme da applicare in dette aree, comprese quelle sulle superfici edificabili, devono provvedervi ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L.vo il provvedimento comunale stabilisce la superficie minima del lotto (è auspicabile che i Comuni adottino quella prevista dal piano regionale all'art. 22).

Il Comune, entro il 20 marzo 1999, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti di carburanti (art. 2 comma 3).

I Comuni debbono, inoltre, fissare criteri per le assegnazioni di aree pubbliche da destinare all'installazione di impianti stradali di carburanti a cui si deve provvedere attraverso pubblicazione di bandi pubblici.

**NUOVE AUTORIZZAZIONI  
(ART. 3 COMMA 1)**

Fino al 31.12.99, per ottenere l'autorizzazione all'installazione di un impianto o al trasferimento di uno o più impianti stradali di carburanti è necessaria la chiusura di tre impianti attivi e funzionanti alla data del 30.3.98, o rimossi in data antecedente al 30.3.98, purché in sospensiva autorizzata per motivi di pubblica utilità, ovvero di due con erogato superiore a 1.800.000 litri (erogato riferito all'anno precedente). Dei predetti impianti, il richiedente deve essere titolare di almeno uno prima del 31.12.96, i rimanenti impianti possono essere stati acquistati nel periodo compreso fra il 31.12.96 e la data di entrata in vigore del più volte citato Decreto Legislativo.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui alla L.R. 27/94 relativamente ai nuovi impianti, risulta evidente, per quanto detto che per i Comuni compresi nella tabella A allegata alla L.R. succitata, viene meno la possibilità di emettere provvedimenti di

autorizzazione per nuovi impianti dalla data di entrata in vigore del D.L.vo 32/98, in quanto i suddetti impianti (detti di tab. «A») sono sicuramente in contrasto con la ratio ispiratrice della riforma del settore. Pertanto, dal 20.3.98 e fino al 31.12.99 i suddetti Comuni potranno accogliere domande di autorizzazione per nuovi impianti, esclusivamente secondo i parametri fissati dal D.L.vo 32/98 art. 3 comma 1.

Le istanze, ivi comprese quelle di tabella A, presentate prima del termine di 150 giorni antecedenti l'entrata in vigore del D.L.vo 32/98 devono essere esaminate sulla base della normativa vigente al momento della loro presentazione (L.R. 27/94) fermo restando il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune. Viceversa per le domande prodotte negli ultimi 150 giorni che precedono l'entrata in vigore del D.L.vo 32/98, si dovrà fare riferimento non alla normativa vigente all'epoca della loro presentazione, bensì a quella vigente al momento dell'esame delle domande stesse. A tal fine è opportuno prevedere che tali domande possano essere integrate in modo da essere rispondenti alla nuova disciplina dettata in materia dal D.L.vo 32/98 (eventuale integrazione documentale e/o rinuncia ad impianti).

#### POTENZIAMENTI (ART. 3 COMMA 1)

Fino al 31.12.99, per i potenziamenti con nuovi prodotti o per l'installazione di apparecchiature self-service prepagamento è possibile utilizzare impianti attivi e funzionanti, in sospensiva autorizzata o in sospensiva per pubblica utilità, nonché gli impianti rimossi a seguito di inserimento degli stessi nei programmi di chiusura volontaria. La proprietà dell'impianto utilizzato per il potenziamento può essere stata acquisita anche in data successiva al 20.3.98.

#### IMPIANTI AD USO PRIVATO (ART. 3 COMMA 10)

Per autorizzare l'installazione di un impianto interno ad uso privato deve essere inoltrata domanda corredata dalla medesima documentazione prevista per gli impianti su strada ed a lavori ultimati l'impianto deve essere collaudato dall'apposita commissione prevista dall'art. 75 della L.R. 27/94. In particolare è appena il caso di segnalare che gli impianti per uso privato esulano dalle considerazioni fatte per quelli facenti parte della rete commerciale e pertanto sono autorizzati senza l'applicazione della regola della previa rinuncia ad almeno 3 impianti ovvero 2, in ogni modo in deroga a quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 per l'intera durata del periodo transitorio (fino a cioè al 31.12.99).

L'autorizzazione deve essere rilasciata solamente a Società, Imprese, Ditte e Cooperative e l'utilizzo dell'impianto per il rifornimento è riservato soltanto agli automezzi intestati al titolare dell'autorizzazione o di associati di Cooperative purché dichiarino, questi ultimi che l'automezzo viene adibito esclusivamente per svolgere il proprio lavoro. Il provvedimento di autorizzazione non è emanato qualora si verifichi una delle condizioni riportate al comma 4 dell'art. 52 della L.R. 27/94. Comunque, l'impianto va collaudato al termine dei lavori dalla Commissione di collaudo di cui all'art. 75 della citata Legge Regionale.

I titolari di impianti regolarmente in esercizio (impianti autorizzati), all'entrata in vigore del Decreto Legislativo, devono adeguare gli stessi alla nuova normativa entro il 30.6.99. L'adeguamento in particolare deve riguardare eventuali problemi ambientali e sanitari che non furono considerati all'atto del collaudo.

### IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS PETROLIO LIQUEFATTO (G.P.L.) O DI GAS NATURALE (METANO)

L'autorizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di gas petrolio liquefatto o di gas naturale è rilasciata dal Comune in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione (L.R. 27/94) purché siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria ed ambientale. In particolare per gli impianti G.P.L. il provvedimento di autorizzazione sarà emesso dopo l'acquisizione del parere vincolante della Giunta Regionale secondo quanto riportato al comma 3 dell'art. 32 della citata Legge Regionale e qualora siano verificate le condizioni essenziali riportate all'art. 33 della stessa Legge Regionale. Per il gas naturale (metano), il provvedimento di autorizzazione è emesso nel rispetto di quanto previsto agli artt. 39, comma 3, e 40 della succitata legge Regionale. La domanda, da inoltrare al Comune, deve essere corredata dalla medesima documentazione prevista per gli impianti di carburanti liquidi. Al termine dei lavori l'impianto deve essere collaudato dalla Commissione di cui all'art. 75 della L.R. 27/94.

### IMPIANTI PER NATANTI

L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali è rilasciata dal Comune, in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione, purché siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria ed ambientale.

In particolare, l'emissione del provvedimento di autorizzazione è subordinata all'esistenza dei presupposti riportati al comma 2 dell'art. 46 della L.R. 27/94. La domanda deve essere corredata della medesima documentazione prevista per gli impianti stradali, integrata dalla dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 47 della L.R. 27/94. Al termine dei lavori l'impianto deve essere collaudato dalla Commissione di cui all'art. 75 della L.R. 27/94.